



# TRIBUNALE DI FROSINONE

## PRESIDENZA

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO: [prot.tribunale.frosinone@giustizia.it](mailto:prot.tribunale.frosinone@giustizia.it) \*PEC: [prot.tribunale.frosinone@giustiziactert.it](mailto:prot.tribunale.frosinone@giustiziactert.it)

Prot. n.

1605/23

Frosinone, 25 maggio 2023

Al Sig. Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Frosinone

e p.c. Ai Sig. Magistrati professionali e onorari  
Tribunale di Frosinone  
Sede

OGGETTO: D. lgs. n. 149 del 2022 – Nuovo procedimento in materia di minori, persone e famiglia – Procedimenti di modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici (art. 473-bis.29 c.p.c.) – Orientamenti interpretativi del Tribunale di Frosinone.

All'esito dell'esame compiuto congiuntamente con i giudici della sezione civile addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, fornisco riscontro alla Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Frosinone in ordine ad alcune questioni relative ai procedimenti di modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici di cui agli artt. 479-bis.29 e 473-bis.47 c.p.c.

1. Disciplina transitoria. – Il Tribunale ritiene che gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.47 si applichino a tutti procedimenti promossi con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023 con il quale si domandi una modifica dei provvedimenti a tutela di minori e/o in materia di contributi economici adottati all'esito di un pregresso giudizio e ciò anche se i provvedimenti di cui si chiede la revisione siano stati emanati prima del 1° marzo 2023. Infatti, nessun dato letterale, né tantomeno sistematico, desumibile dalla disciplina del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie consente di ritenere che tale rito sia applicabile solamente ai procedimenti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici a loro volta pronunciati all'esito di un procedimento svoltosi secondo le nuove norme processuali.



2. Norme applicabili in generale. – Sebbene l'art. 473-bis.29 richiami in generale «le forme previste nella presente sezione» (e, dunque, gli articoli da 473-bis.11 a 473-bis.28), ritiene il Tribunale che occorra verificare la specifica compatibilità di quelle disposizioni con le particolari caratteristiche delle cause aventi ad oggetto domande di modifica di provvedimenti già emanati in precedenti giudizi, alcune di esse potendo risultare superflue o necessitanti adattamenti allo specifico oggetto dei procedimenti in questione.

3. Il piano genitoriale. – È questo il caso del piano genitoriale previsto, per i procedimenti relativi ai minori, dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 (richiamato anche dall'art. 473-bis.16).

In effetti un simile documento (che, secondo le norme ora citate, deve contenere indicazioni su gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute), è finalizzato a sollecitare allegazioni dei due genitori per quanto possibile specifiche e concordi, allo scopo di agevolare il giudice nell'adempimento del suo onere di somministrare il più tempestivamente possibile i provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse dei figli (art. 473-bis.22, primo comma), nonché, eventualmente, di formulare la sua proposta di piano genitoriale (art. 473-bis.50).

Ne consegue che, mentre nei giudizi in materia di minori nei quali gli aspetti che riguardano questi ultimi non sono ancora mai stati oggetto di un provvedimento giudiziale è ovvia – in considerazione della *ratio* delle disposizioni prima citate – la necessità della produzione del piano genitoriale al momento della costituzione in giudizio delle due parti, non altrettanto può ritenersi, in generale, per qualsiasi procedimento in cui si chieda la modifica di qualcuno dei provvedimenti giudiziali già pronunciati, i quali necessariamente sono stati adottati all'esito di un'istruttoria approfondita che ha riguardato tutti gli aspetti rilevanti al riguardo, inclusi quelli sui quali il piano genitoriale deve fornire indicazioni.

Ed allora, tutte le volte in cui la decisione sulla domanda di modifica non implichi la necessità per il giudice di assumere nuovamente informazioni su tutte le circostanze che, secondo l'ultimo comma dell'art. 473-bis.12, debbono essere descritte nel piano genitoriale, non v'è ragione per ritenere che il piano genitoriale debba essere allegato agli atti di costituzione delle parti nei giudizi in oggetto

4. Provvedimenti provvisori e urgenti. – Sulla scorta della generale impostazione descritta nel paragrafo 2, il Tribunale ritiene che, in procedimenti come quello presente (caratterizzati dall'esistenza di precedenti e tuttora efficaci provvedimenti in materia di minori e di contributi economici tra le parti), laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria (e quindi venga trattenuta in decisione già all'esito della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma) e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da

non tollerare neppure la dilazione connessa al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473-bis.28, secondo comma, ultimo periodo, ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dal citato quarto comma dell'art. 473-bis.22), il giudice non debba pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma.

Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni).

5. Il presupposto della modificabilità dei provvedimenti. – Circa il presupposto richiesto dalla legge per la modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, l'art. 473-bis.29 stabilisce che la revisione può essere chiesta «qualora sopravvengano giustificati motivi».

Ritiene il Tribunale che il tenore letterale della norma («qualora sopravvengano, ecc.») sia tale da non lasciare dubbi circa la necessità che si tratti di circostanze di fatto successive rispetto ai provvedimenti oggetto della richiesta di modifica, non essendo invece possibile procedere alla modifica sulla base di circostanze che avrebbero potuto essere allegare nel giudizio all'esito del quale sono stati pronunciati i provvedimenti dei quali si chiede la modifica, né tantomeno sulla base di una rivalutazione delle circostanze già valutate in quel precedente procedimento (con la doverosa precisazione che, con riferimento a richieste di modificazioni del regime di gestione della prole, rientrano nel concetto di “giusti motivi sopravvenuti” anche le eventuali disfunzionalità – rispetto all'interesse dei minori – di quel regime emerse, in sede di pratica attuazione dello stesso, successivamente alla definizione del precedente giudizio).

Sotto questo profilo, la norma codifica, con portata generale riferibile alla modifica dei provvedimenti in materia di minori e di contributi economici emanati in giudizi tra le stesse parti aventi un qualsiasi oggetto (separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio), il principio secondo il quale tali modifiche possono essere richieste solamente sulla base di circostanze sopravvenute.

Principio che, sinora, solamente in alcuni casi era stato espressamente enunciato dalla norma di riferimento (art. 156, settimo comma, c.c.; art. 9, co. 1, l. n. 898 del 1971, abrogato dal d. lgs. n. 149 del 2022), mentre in altre ipotesi era frutto di indirizzi interpretativi giurisprudenziali (art. 337-quinquies c.c., sul quale v. Cass. n. 283 del 2020).

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi

